REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**ROGGERO**	**PAOLO**	**Presidente**
☐	**RIZZO**	**ELISIDORO**	**Relatore**
☐	**DONVITO**	**ANTONIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8542/13
  depositato il 28/10/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682011043477 [illegible] IRAP 2008
  contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
  difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT.EMILIANO VILLA E DOTT.MARCO SIMONE
VIA FONTANA 18 20122 MILANO MI

terzi chiamati in causa:
AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
VIA UGO BASSI, 6/8 20159 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8542/13

UDIENZA DEL

18/11/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

10876

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

5/12/14

Il Segretario

Oggetto della domanda

Ricorso di avverso cartella di pagamento n.068 2011 043477 emessa da Equitalia Nord spa del 14.10.2013 in relazione ad IRAP per l'anno 2008 per l'importo di euro 3717,19.

Svolgimento del processo

Il ricorrente invocava l'annullamento della cartella in oggetto in quanto ritenuta illegittima, osservando che:

-Equitalia ha proceduto alla notifica della cartella impugnata oltre il termine perentorio, previsto a pena di decadenza, del 31.12.2012 ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al 2009, anno di presentazione della dichiarazione (modello Unico relativo ai redditi 2008);

-la cartella in argomento deve ritenersi inesistente in quanto notificata a mezzo posta da soggetto non espressamente abilitato, dovendo essere eseguita da uno di quelli indicati al primo comma dell'art.26 DPR 602/1973 (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati o, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale);

-la nullità della notifica della cartella in argomento non recando la relata né l'indicazione dell'agente notificatore né alcuna sottoscrizione da parte dello stesso essendo pacifico che il piego era stato consegnato a persona diversa dal destinatario e mancando l'attestazione della spedizione al medesimo della raccomandata di cui all'art.7 c.6 L.890/1982;

-l'atto impugnato è stato emesso senza notifica della prodromica "comunicazione di irregolarità" di cui all'art.36 bis c.3 DPR 600/1972 con invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti e quindi senza aver dato al contribuente la possibilità di conoscere esattamente la pretesa erariale ed eventualmente contestarla;

-risulta omessa o comunque generica l'indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art.7 c.2 lett. a) L.27.7.2000 n.212, obiettando che la mera indicazione di tale VISCONTI Marco quale responsabile nei limiti di "emissione e notifica" non può ritenersi sufficiente;

-il ruolo riprodotto in cartella non riporta la sottoscrizione del funzionario responsabile.

Costituitesi tempestivamente, la società Equitalia e l'Agenzia delle Entrate hanno svolto controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Equitalia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il ricorrente ha contestato nel merito la pretesa creditoria e non irregolarità o errori dell'atto impugnato.

Anche quanto all'eccezione di decadenza si rileva che la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario in quanto l'eventuale tardività della notifica non costituisce vizio proprio della cartella.

Per quanto concerne la notifica della cartella e relata della medesima si obietta che, come affermato dalla SC, l'omessa notifica non comporta l'inesistenza dell'atto.

Ha inoltre rivendicato la correttezza della notifica in quanto la stessa può essere eseguita tramite raccomandata ex art. 26 DPR 602/1973 anche direttamente dal Concessionario per la riscossione, come peraltro confermato dal costante orientamento di legittimità, con esclusione di ogni vizio in caso di mancanza di relata posto che in tal caso la notifica deve ritenersi perfezionata con la consegna al destinatario ovvero ai soggetti abilitati alla ricezione (ex artt.32 e 39 DM 9.4.2001) senza ulteriori formalità. Si rileva inoltre che comunque la nullità dell'atto risulta sanata dal fatto che il medesimo aveva poi raggiunto il proprio scopo in quanto il ricorrente ne ebbe conoscenza, come dimostrato dal fatto di averne prodotto copia.

La cartella impugnata è formalmente corretta, riportando tutti gli elementi previsti dalla normativa e posti a base del ruolo, essendo esauriente, come confermato da più pronunce di merito, l'indicazione dell'ente creditore, del tributo, relativa causale, estremi dell'atto da cui deriva la pretesa, periodo d'imposta. In ogni caso eventuali censure in ordine a carenza di motivazione della pretesa erariale non possono essere mosse all'agente per la riscossione che sulla base del ruolo è tenuto all'emissione della cartella, che peraltro non è un atto amministrativo.

La cartella impugnata contiene l'indicazione sia del responsabile del procedimento della formazione del ruolo sia del responsabile della formazione della cartella (nella persona di Marco VISCONTI) mentre non è necessaria l'indicazione del responsabile della corretta determinazione di interessi e compensi di riscossione. Quanto alla rilevata mancanza di sottoscrizione della cartella si rileva che il ruolo risulta pacificamente sottoscritto dall'ente impositore.

L'Agenzia ha invocato l'inammissibilità del ricorso in quanto non presentato nei confronti della stessa avendo contestato il ricorrente anche la legittimità del ruolo, ciò che peraltro avrebbe potuto fare soltanto previa istanza di mediazione ex art.17 bis d.lgs.546/1992.

Quanto ai vizi della cartella impugnata l'Ufficio eccepisce l'assoluto difetto di legittimazione passiva, risultando peraltro avanzato il ricorso soltanto nei confronti del Concessionario della riscossione.

Quanto alla presunta nullità del ruolo si fa presente che il medesimo contiene tutti gli elementi previsti dalla norma (indicazione dell'ente creditore, del tributo, dei dati del debitore, del periodo d'imposta ecc.) dovendo ritenersi assolto l'obbligo di motivazione della cartella ove risulta chiaramente indicato che gli importi iscritti a ruolo derivano dal controllo formale della dichiarazione integrativa presentata ex art.9 L.289/2002, ossia dei dati forniti dallo stesso contribuente. Si sottolinea inoltre che invece nella cartella l'indicazione del responsabile del procedimento non è invece obbligatoria, fermo restando che fino alla formale designazione di un responsabile tale deve

considerarsi, ex art.5 L241/1990, come del resto confermato da più pronunce giurisprudenziali, il funzionario preposto all'unità organizzativa dell'Ufficio.

All'udienza odierna, svoltasi in presenza delle parti che hanno illustrato e richiamato le rispettive argomentazioni, la Commissione ha assunto la decisione di cui in dispositivo.

Motivi della decisione

La Commissione rileva che l'obiezione del ricorrente in ordine alla tardività della notifica della cartella deve ritenersi fondata in quanto la stessa risulta eseguita il 14.10.2013 e dunque ben oltre il termine triennale di legge previsto a pena di decadenza, che scadeva il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (modello Unico relativo ai redditi 2008) ossia in data 31.12.2012.

Considerata pertanto la fondatezza della predetta obiezione, da cui deve ritenersi assorbito ogni altro argomento proposto dal ricorrente, la Commissione ritiene giustificato porre a carico dell'Ufficio la rifusione delle spese di giudizio nei termini indicati in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione
-annulla la cartella impugnata;
-condanna Equitalia alle spese liquidate in euro 600,00 oltre esborsi e accessori di legge.

Milano, 18 novembre 2014

il relatore **il presidente**